

Prestazioni assistenziali - Assegno sociale - Condizioni - Mancata effettiva percezione dell'assegno di mantenimento - Non sufficienza - Indagine sull'esistenza di concrete possibilità di riscossione dello stesso - Rilevanza.

Tribunale di Grosseto – 05.09.2017 n. 196 – Dr. Grosso – F.M. (Avv. Montemaggi) – INPS (Avv. Napoletano).

La natura sussidiaria dell'assegno sociale impone di subordinarne l'erogazione all'infruttuoso esperimento degli strumenti atti a conseguire la riscossione dell'assegno di mantenimento. La mera mancata effettiva percezione dell'assegno di mantenimento non è dunque di per sé sufficiente per far riconoscere il diritto alla prestazione assistenziale, dovendosi comunque indagare circa l'esistenza o meno di una concreta possibilità di riscossione dello stesso.

FATTO e DIRITTO - 1. - Con ricorso depositato il giorno 9.6.2016, successivamente riassunto stante l'originaria improcedibilità ex art. 443 c.p.c., il ricorrente in epigrafe generalizzato ha esposto: (i) di aver presentato all'INPS sede di Grosseto, nell'aprile 2016, domanda per la concessione dell'assegno sociale; (ii) che l'Istituto rigettava la domanda in quanto egli in sede di separazione personale dal coniuge aveva rinunciato al mantenimento da parte di quest'ultima, il che -secondo l'Inps - comproverebbe lo stato di autosufficienza economica del richiedente.

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come in epigrafe riportato.

2. Si è costituito in giudizio l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, resistendo alla domanda sull'assunto, in specie, della carenza di prova circa lo stato di bisogno del richiedente. Evidenziava l'Istituto negli ultimi anni siano aumentate le richieste di corresponsione dell'assegno in parola precedute dalla rinuncia da parte di uno dei soggetti al mantenimento in sede di separazione come condizione per giustificare la non autosufficienza. In altre parole, sottolinea l'ente convenuto, la rinuncia all'assegno divorzile si risolverebbe in una sorta di confessione circa l'autosufficienza economica del rinunciante.

3. Stante la natura documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Il ricorso non è fondato.

4.1 Preliminarmente è utile definire la normativa che disciplina l'erogazione dell'assegno sociale da parte dell'INPS.

L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"*.

La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare - prevede quanto segue:

"Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni ai trattamenti stessi, le

competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) aver compiuto 65 anni e 7 mesi; b) essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia; c) essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; d) effettiva e abituale residenza in Italia; e) essere sprovvisti di reddito, o essere in possesso di redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno; f) aver soggiornato in via continuativa e legalmente in Italia per almeno 10 anni (Legge n. 133 del 6.8.2008, art. 20, comma 10).

Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili IRPEF, ma anche i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale contributiva; i redditi esenti da imposta; le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. Accertata la presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda.

4.2 Pacifico che in caso di separazione o divorzio l'assegno di mantenimento e/o divorzile non esclude la possibilità da parte del coniuge beneficiario di ottenere anche l'assegno sociale. Ovviamente colui che è titolare di tale assegno di valore superiore all'importo annuo dell'assegno sociale non può ottenere l'erogazione dell'assegno; chi invece ne beneficia in misura inferiore può ottenere un assegno di ammontare tale da raggiungere il detto importo.

La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 6570/2010 (citata anche da parte ricorrente) chiarisce quale sia l'interpretazione da attribuire all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/1995. Secondo la Corte infatti:

"È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".

"Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale".

In linea di principio, quindi, il titolare di un reddito potenziale, ma non effettivamente percepito, è equiparato al soggetto impossidente. Purtroppo un'interpretazione coerente con la *ratio* e con la natura assistenziale e sussidiaria dell'assegno impone di non accontentarsi né della mera titolarità di un reddito per escludere il diritto ad esso, né della mera mancata percezione di tale reddito ove il relativo credito avesse delle possibilità di riscossione. Dunque non può essere sufficiente, a tale ultimo fine, una mera rinuncia alla prestazione stante il mancato spontaneo adempimento della controparte o le sue obiettive difficoltà in tal senso. L'ordinamento giuridico mette infatti a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito e la natura sussidiaria dell'assegno sociale impone di subordinarne l'erogazione al loro infruttuoso esperimento ovvero di configurare un vero e proprio onere di attivarli in capo a chi voglia far valere la mancata percezione del reddito corrispondente al credito insoddisfatto. Il mero mancato pagamento dell'assegno non è dunque di per sé sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno, dovendosi comunque indagare circa l'esistenza o meno di una concreta possibilità di riscossione dello stesso.

La stessa Suprema Corte n. 6570/2010 - che, come già anticipato, ha sì affermato che "il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito" - si riferiva tuttavia ad una vicenda concreta in cui, pacificamente, l'assegno di mantenimento risultava non essere stato corrisposto "per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato" (enfasi grafica dello scrivente) ovvero il giudice di merito aveva avuto modo di verificare, oltre alla mancata percezione dell'assegno, anche "la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito".

4.3 Nel caso di specie, la situazione concreta vede l'odierno richiedente rinunciare al detto assegno sull'assunto che altrimenti la moglie - pur soggetto possidente in ragione del fatto che egli nel tempo le ha fittiziamente intestato ogni bene immobile - diversamente non gli avrebbe riconosciuto la titolarità di almeno

uno di essi.

Ebbene, in simile situazione di fatto, ben avrebbe tuttavia potuto il ricorrente (che non è in possesso dei requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione, ma che in passato ha svolto attività lavorativa come dipendente e poi come commerciante e che ha potuto permettersi l'acquisito, per sua ammissione, di più beni immobili intestandoli alla moglie) agire in giudizio per ottenere quanto dovutogli dalla moglie per il proprio mantenimento piuttosto che tentare di gravare di ciò la collettività, per via automatica, rinunciando all'assegno. Né può dirsi che la moglie non potrebbe provvedere a tale mantenimento sol perché titolare di una modesta pensione di 600 euro circa, come indicato da parte ricorrente. Ella ben potrebbe infatti mettere a reddito almeno uno dei beni immobili di cui è intestataria o procedere alla sua vendita allo scopo di mantenere il marito. Si versa, in sostanza, nell'ipotesi sopra ricordata appunto perché l'ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese di lite, tenuto conto tuttavia dell'autocertificazione in atti -reddito indicato inferiore ad € 23.056,82 ovvero due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. - sono irripetibili da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

(Omissis)
